



**PROGETTO PER LA FORMAZIONE
E L'AGGIORNAMENTO TECNICO
DEGLI UFFICIALI
DI GARA**

- **SALTO OSTACOLI**
- **DRESSAGE**
- **CONCORSO COMPLETO**

- **COSIGLIERE RESPONSABILE : Prof. MARIA GIGANTE**
- **APPROVATO DAL C.F. IL: 14 settembre 1998**
- **RATIFICATO DAL PRESIDENTE DEL C.O.N.I. IL _____**
- **RIAPPROVATO DAL C.F. DEL 10 GENNAIO 2000 DOPO GLI EMENDAMENTI DEL C.O.N.I.**



Indice

- ◆ Pag. 3 Introduzione,
- ◆ Pag. 7 Regolamento Generale,
- ◆ Pag. 21 Metodologie Operative,
- ◆ Pag. 29 Salto Ostacoli,
- ◆ Pag. 43 Dressage,
- ◆ Pag. 63 Concorso Completo



INTRODUZIONE

Questo progetto prende spunto dalla valutazione di due realtà differenti: la formazione del nuovo corpo giudicante e l'aggiornamento dei ranghi già in essere.

L'iter di colui che si accinge ad intraprendere attività giudicante presuppone l'esistenza di una serie di requisiti di partenza, che condizionano l'ammissione ai corsi di formazione.

Un colloquio preliminare determina l'esistenza di tali requisiti.

Successivamente attraverso i vari stadi del corso ed attraverso una verifica continua è indispensabile accertare il patrimonio culturale equestre del candidato. Un colloquio individuale, a fine corso, accerta il grado di preparazione conseguito.

L'iter prosegue a livello individuale con affiancamenti a giudici di provata esperienza, durante la loro pratica operativa, per trovare il suo primo traguardo nel superamento degli esami.

Dopodiché il candidato giudice, così formatosi, si inserisce nella struttura dei ranghi operativi.

Per quanto attiene ai giudici dei vari livelli, con nomina antecedente a questo programma, non è prevista una riqualificazione nel senso letterale del termine; è comunque stabilito un itinerario di aggiornamento che sarà, di fatto, una effettiva riqualificazione tecnica.

Per ogni disciplina la disamina dei percorsi che portano a questi due obiettivi è illustrata nella prima parte del progetto.

La seconda parte tratta delle norme che regolamentano l'attività degli Ufficiali di Gara nell'ambito operativo.



REGOLAMENTO
GENERALE



REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1 - AMBITO OPERATIVO

Il presente regolamento disciplina i compiti affidati agli Ufficiali di Gara della F.I.S.E. operanti in tutti i settori degli Sport Equestri, secondo la normativa appresso indicata, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni agonistiche, assolvendo gli incarichi deliberati dal Consiglio Federale.

Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE e delle SOTTOCOMMISSIONI (C.N.U.G.)

L'attività della commissione è organizzata da sottocommissioni di settore composte da:

- quattro Membri per il settore Salto Ostacoli (uno responsabile del coordinamento delle categorie di Equitazione);
- tre Membri per il settore Completo;
- tre Membri per il settore Dressage.

Un dei membri di ogni sottocommissione sarà nominato dal C.F. quale membro referente appartenente di diritto alla Commissione Nazionale che sarà così composta da i tre membri referenti più un membro rappresentativo delle discipline non olimpiche sempre nominato dal C.F.

Il coordinamento della Commissione è affidato ad un Consigliere Federale.

Art. 3 - NOMINA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE

I Membri di cui all'Art. 2 che costituiscono, nel loro complesso, la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara (C.N.U.G.) sono nominati dal Consiglio Federale che ne fissa i compiti e le attribuzioni traendone i nominativi dall'elenco dei Giudici Nazionali in attività delle varie discipline.

Art. 4 - COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara ha il compito di:

- a) disciplinare e migliorare l'attività e la preparazione tecnica degli Ufficiali di Gara con appositi stage e pubblicazioni;
- b) nominare i Presidenti di Giuria e Ispettori per le manifestazioni agonistiche nazionali su delega del C.F. che si riserva di nominare tali organi in occasione di manifestazioni internazionali;
- c) esaminare le richieste di ammissione ai corsi per Giudice Internazionale tenuti dalla FEI e proporle al Consiglio Federale con parere motivato;
- d) ottenuto il mandato dal C.F., promuovere attraverso i Comitati Regionali corsi per la formazione dei Giudici;
- e) suggerire per l'approvazione da parte del C.F. annualmente almeno due sessioni di esami, per Giudici e Candidati Giudici;
- f) aggiornare le cartelle personali degli Ufficiali di Gara e completarle con le statistiche dell'attività svolta;
- g) predisporre annualmente gli elenchi nominativi aggiornati degli Ufficiali di Gara;
- h) studiare tutte quelle iniziative mirate al miglioramento tecnico degli Ufficiali di Gara da proporre per l'accoglimento al C.F.;
- i) studiare una adeguata programmazione delle attività istituzionali nei limiti di spesa dei bilanci destinati al settore che dovrà essere oggetto di approvazione da parte del C.F.;
- l) vigilare sulla condotta degli Ufficiali di Gara con facoltà di proporre che il C.F. provveda alla denuncia al Procuratore Federale di quei Giudici che abbiano un comportamento non consono al loro ruolo o che dimostrino, in itinere, di non essere tecnicamente all'altezza. Per i casi di violazioni disciplinari allo statuto o ai regolamenti, proporre al C.F. di procedere al deferimento alla competente Commissione di Disciplina;
- m) tenere elenco dei docenti così come indicato al Art.4 di ogni singolo ambito operativo.



Art. 5 - CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara si riunirà congiuntamente e per settori olimpici, almeno due volte l'anno e comunque, quando il Responsabile del Consiglio Federale o il Presidente Federale lo riterranno necessario.

Art. 6 - STRUTTURE REGIONALI

Il gruppo degli Ufficiali di Gara è rappresentato in ogni regione da un Referente proposto annualmente (si intende anno solare) dal Consiglio Regionale ed approvato dal Consiglio Federale.

Il Referente Regionale:

- a) coordina e disciplina l'attività dei Giudici della regione di competenza;
- b) provvede alla nomina dei Presidenti di Giuria e degli Ispettori laddove non di competenza della C.N.U.G.;
- c) propone alla C.N.U.G. l'esecuzione di eventuali corsi di formazione e di aggiornamento per gli Ufficiali di Gara della regione, assumendo la responsabilità dell'organizzazione degli stessi se da Lei approvati e confermati dal competente C.R.;
- d) segnala alla C.N.U.G. i Giudici che riterrà idonei a sostenere gli esami per Candidato Giudice e Giudice Nazionale;
- e) riunisce almeno tre volte nell'anno i Giudici della regione;
- f) partecipa ai corsi di aggiornamento indetti dalla C.N.U.G. di intesa con il Settore Formazione;
- g) verifica che nel Comitato di pertinenza, vi sia un archivio sempre aggiornato, sui Giudici operanti, Benemeriti e Fuori Ruolo;
- h) segnala alla C.N.U.G. quei Giudici che non abbiano tenuto un comportamento consono al proprio ruolo;
- i) sulla base delle Relazioni dei Presidenti di Giuria e dei suggerimenti dei Giudici in merito all'applicazione dei nuovi regolamenti, periodicamente, segnalerà alla C.N.U.G. tutte le osservazioni emerse dalla pratica operativa.

Per la compilazione degli elenchi dei Giudici nelle singole regioni, fa fede la residenza anagrafica.

Art. 7 - LIMITI D'ETA'

Per tutte le discipline olimpiche, e per i Giudici delle categorie di Equitazione, l'età minima è per gli Ufficiali di Gara fissata in anni 21 (25 per il Dressage), quella massima in anni 75.

Non sono previsti limiti di età per la nomina a Referente Regionale o componente della C.N.U.G.; tali nomine hanno comunque validità annuale e devono quindi essere, nell'eventualità, riconfermate.

Art. 8 - CONGRESSO

Il congresso è formato da tutti gli Ufficiali di Gara di tutte le discipline che non abbiano superato il 75° anno di età. E' convocato dal Consiglio Federale allo scopo di verificare, confrontare e discutere le problematiche inerenti all'espletamento della funzione giudicante.

Art. 9 - DIRITTI E DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Tutti i componenti del settore Ufficiali di Gara devono dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine e moralità; devono uniformare i rapporti con gli altri Ufficiali di Gara, spirito di collaborazione e sono tutelati dalla Federazione stessa.

Gli Ufficiali di Gara devono astenersi dal fare dichiarazioni ed apprezzamenti pubblici relativi al giudizio e all'andamento sia delle gare nelle quali hanno espletato il mandato ricevuto sia nelle gare dirette da altri Ufficiali di Gara, in special modo se ciò comporta alterazione ai proficui rapporti tra Giudice e Cavaliere.

Devono astenersi da atteggiamenti in contrasto con le norme e le direttive federali, nonché rilasciare dichiarazioni in contrasto con le disposizioni della F.I.S.E.

Art. 10 - REQUISITI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Per accedere all'iter formativo degli Ufficiali di Gara è necessario possedere i seguenti requisiti:



Settore Formazione Giudici C.N.U.G.

- a) essere residente in Italia (salvo deroga del Consiglio Federale);
- b) possedere il titolo di studio di scuola Media Superiore (salvo deroghe deliberate dal C.F. in casi eccezionali e per meriti sportivi)
- c) non avere riportato condanne per delitti dolosi o colposi passati in giudicato;
- d) non avere subito squalifiche o inibizioni superiori ad un anno da parte del CONI o da una Federazione sportiva;
- e) essere di età non inferiore ai 21 anni (25 per Dressage);
- f) non essere in posizione di incompatibilità così come previsto dall'Art.54 dello Statuto.

Art. 11 - ASPIRANTE GIUDICE

A questa categoria appartengono coloro i quali intendono iniziare l'attività Giudicante. Sono tenuti a presentare domanda e relativa documentazione (Art. 12) al C.R. di appartenenza, per l'iscrizione ad un corso di formazione e, quindi, ad un tirocinio in Giuria - senza operare ufficialmente -. L'aspirante Giudice potrà sostenere l'esame per candidato Giudice solo su segnalazione del Referente Regionale e previa presentazione del documento che attesti l'avvenuta frequenza.

Art. 12 - CANDIDATO GIUDICE

E' tenuto a partecipare ad un corso di aggiornamento, e deve aver maturato esperienza nello svolgimento di tutte le mansioni attinenti alla funzione Giudicante con gli affiancamenti previsti. Previa documentazione del possesso dei suddetti requisiti potrà presentare domanda al C.R. di appartenenza e, su segnalazione del Referente chiedere l'ammissione a sostenere gli esami per Giudice Nazionale.

Art. 13 - GIUDICE NAZIONALE

E' tenuto a:

- a) frequentare periodicamente gli stage di aggiornamento;
- b) garantire una regolare presenza alle manifestazioni agonistiche (documentate).

Può svolgere incarichi di Presidente di Giuria, dopo un adeguato periodo di esperienza regolarmente documentata, come da specifiche disposizioni di ogni singola disciplina.

Art. 14 - GIUDICE FUORI RUOLO

A questa categoria appartengono i Giudici che nell'arco di due anni non abbiano operato ingiustificatamente in almeno 3 Giurie nazionali o internazionali, ovvero non abbiano partecipato ingiustificatamente, nel biennio, ad almeno 2 stages di aggiornamento. I Giudici Fuori Ruolo possono rientrare nella categoria dei Giudici Nazionali, qualora facciano richiesta alla C.N.U.G. e sostengano un colloquio per la riammissione nei ruoli federali.

Art. 15 - GIUDICI BENEMERITI

A questa categoria appartengono tutti i Giudici Nazionali che abbiano superato il 75° anno di età. Possono essere nominati dal C.F. quali componenti della C.N.U.G. o designati dal C.R. quali referenti Regionali. Possono svolgere la funzione di docente nei corsi di formazione.

Art. 16 - DECADENZA DALLA QUALIFICA

Candidato Giudice:

Un candidato Giudice decade dalla qualifica per:

- a) dimissioni;
- b) avere riportato condanne per delitti colposi o dolosi passati in giudicato;
- c) avere riportato squalifiche o inibizioni da parte del CONI o di una Federazione sportiva complessivamente superiori ad un anno;
- d) inattività ingiustificata per oltre 2 anni;
- e) mancata partecipazione ad almeno 2 stages di aggiornamento senza giustificato motivo nell'ultimo triennio;



f) ingiustificata assenza ad una manifestazione avendone accettata la designazione.

Art. 17 - DECADENZA DELLA QUALIFICA

Giudice Nazionale:

Un Giudice Nazionale decade dalla qualifica per:

- a) dimissioni;
- b) avere riportato condanne per delitti colposi o dolosi;
- c) avere riportato squalifiche o inibizioni da parte del CONI o di una Federazione sportiva complessivamente superiori ad un anno;
- d) inattività ingiustificata per oltre 3 anni senza aver presentato domanda di riesame e mancata partecipazione, nel corso di un triennio, ad almeno 2 stages di aggiornamento senza giustificato motivo;
- e) ingiustificata assenza ad una manifestazione, avendone accettata la designazione;
- f) non aver ottemperato a quanto previsto al "art.8 - Obblighi" specifico per ogni disciplina.

Art. 18 - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI CARICA MILITARE O ALTRO

Gli Ufficiali di Gara che, per motivi di carica militare, di interessi professionali o di salute, non possono essere impiegati per un determinato periodo di tempo, devono chiedere alla C.N.U.G. di essere posti in aspettativa, tale periodo non può essere superiore a due anni.

Art. 19 - IL PRESIDENTE DI GIURIA e/o ISPETTORE

Il Presidente di Giuria e/o Ispettore viene nominato dalla C.N.U.G. su delega del C.F., scegliendolo tra i Giudici nazionali con almeno 2 anni di anzianità di nomina (salvo deroga della stessa), che possono svolgere incarichi di Presidente di Giuria dopo un adeguato periodo di esperienza regolarmente documentata, come da specifiche disposizioni di ogni singola disciplina.

Il Presidente di Giuria deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) provata capacità;
- b) esperienza;
- c) spiccata personalità;
- d) habitus morale;
- e) disponibilità.

Art. 20 - NOMINA DEL PRESIDENTE DI GIURIA e/o ISPETTORE

Per ogni manifestazione agonistica la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, nomina il Presidente di Giuria su delega del C.F. contestualmente alla redazione del Calendario Nazionale. Le eventuali sostituzioni nel corso dell'anno dovranno essere operate per giustificato motivo sempre dalla C.N.U.G..

Art. 21 - COMPITI DEL PRESIDENTE DI GIURIA

Il Presidente di Giuria e/o Ispettore rappresenta la F.I.S.E. ed ha il compito di ordinare e controllare i singoli Giudici nell'espletamento delle loro funzioni.

Tutte le decisioni della Giuria dovranno essere sempre assunte a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente di Giuria.

Nella fattispecie del Salto Ostacoli, il Presidente di Giuria assegna i Giudici alle varie mansioni, cura personalmente i rapporti con il Direttore di Campo per il rispetto delle norme regolamentari riguardanti le formule di Gara previste dal programma della manifestazione, avendo cura di non apportare alcuna modifica alla programmazione, salvo autorizzazione scritta da parte di chi ha approvato il programma o per cause di forza maggiore.

A manifestazione ultimata, il Presidente di Giuria ha l'obbligo di relazionare alla C.N.U.G. in merito alla organizzazione, alle eventuali infrazioni regolamentari nonché al funzionamento della Giuria. Al termine della manifestazione invia a F.I.S.E. e C.R. un verbale completo delle notazioni sul concorso, sottoscritto anche dai componenti della Giuria, allegando eventuali osservazioni degli altri componenti della Giuria stessa. Entro 15 gg. invierà solo alla F.i.s.e. il modulo contenente i giudizi sui componenti la Giuria.



Art. 22 - NUMERO MINIMO DEI COMPONENTI DI GIURIA

Il numero minimo dei componenti di una Giuria non potrà essere inferiore a tre ma potrà aumentare a seconda dell'importanza della manifestazione, delle strutture, degli impianti, del numero dei cavalli iscritti e dell'efficienza del Comitato Organizzatore. Tutte le incombenze, che comprendono il controllo delle operazioni di segreteria, scuderia e cerimoniale delle premiazioni verranno assegnate a turno dal Presidente di Giuria.

Art. 23 - NOMINA DEI COMPONENTI DI GIURIA

I membri della Giuria devono essere scelti tra le persone incluse negli elenchi dei Giudici Nazionali e dei Candidati Giudici.

Art. 24 - NOMINA GIURIE DI CAMPIONATI

Presidente e Giuria di campionati nazionali sono di competenza del C.F.
Presidente e Giuria dei campionati regionali sono di competenza del C.R.

Art. 25 - NORME PARTICOLARI DI SETTORE

Per le norme particolari relative ai singoli settori agonistici, si rinvia alle prescrizioni contenute nelle regolamentazioni dei settori stessi.

Art.26 - **DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente regolamento e le eventuali modifiche entreranno in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Presidente del C.O.N.I.



METODOLOGIA OPERATIVA



METODOLOGIA OPERATIVA

PROGRAMMAZIONE

Art. 1) - ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

Il docente dei corsi di formazione verifica in via preliminare, all'inizio del corso, il grado di preparazione di ciascun candidato con un colloquio mirato ad accertare il livello di conoscenze teoriche, l'esperienza maturata, le capacità espositive e la disponibilità cercando di individuare le doti caratteriali e comportamentali dello stesso.

Art. 2) - DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Il corso sarà improntato al conseguimento degli obiettivi di seguito indicati:

- 1) conoscere il presente Regolamento Federale ; le norme sulle autorizzazioni a montare e le i regolamenti delle specifiche discipline;
- 2) conoscere lo Statuto F.I.S.E. e le Norme di attuazione statutarie;
- 3) conoscere il Regolamento Veterinario e le nozioni di ippologia;
- 4) maturare un habitus comportamentale consona al ruolo di rappresentante della F.I.S.E.;
- 5) acquisire capacità organizzative, di mediazione, di attitudine al dialogo, di sicurezza, fermezza, equilibrio, prontezza, riflessività e tempestività nella soluzione dei problemi e negli atti decisionali;
- 6) avviare la disponibilità alla socializzazione ed alla collaborazione con i colleghi.

Art. 3) - SCELTA DEI METODI

Premesso che non è utile privilegiare l'aspetto teorico su quello pratico e viceversa, poiché solo l'interazione degli stessi può condurre ad una formazione completa, risulta evidente come le lezioni in aula trovino il loro momento di massima acquisizione ed esplicazione nell'operatività sul campo.

La deontologia e l'attitudine ad applicare correttamente le norme regolamentari, ad esempio, non sono conoscenze che si apprendono sui testi federali, ma rappresentano le doti indispensabili da acquisire per la formazione di un ufficiale di gara che giudica con onestà di pensiero, con competenza e prontezza decisionale.

Si tratta di attributi indispensabili per esercitare in modo corretto la funzione di giudice operativo.

A tal fine le esercitazioni pratiche atte a trasformare le nozioni in capacità operativa, consentiranno al docente di verificare, in itinere, il grado di maturazione teorica e pratica del candidato.

Art. 4) - SCELTA E ORGANIZZAZIONE DEI MATERIALI E DEGLI STRUMENTI

Presupposti teorici:

I mezzi e gli strumenti costituiscono tutta la gamma delle risorse fisiche e materiali che nell'azione didattica vengono utilizzati allo scopo di rendere più efficace l'apprendimento. La scelta più opportuna deriva dall'analisi degli obiettivi che si intendono perseguire.



Fase operativa:

il materiale didattico è costituito da pubblicazioni, diapositive, lavagna, filmati per visionare, commentare e giudicare, e da tutti quei supporti illustrativi atti a favorire e realizzare la comunicazione didattica.

Art. 5) - STRUTTURAZIONE DELLE SEQUENZE DI APPRENDIMENTO

Presupposti teorici:

definito il progetto didattico è necessario procedere ad una particolare strutturazione sequenziale. E' utile ricordare che l'organizzazione delle procedure e delle attività poste in essere al fine di conseguire l'obiettivo prefisso, trova l'esatta realizzazione solo se posta in una dimensione temporale che scandisca l'apprendimento.

L'acquisizione di una capacità, di una conoscenza o di una modalità comportamentale è , infatti, sempre preceduta e seguita da varie piccole esperienze di apprendimento.

Fase operativa:

premesso che l'apprendimento è tanto più efficace quanto più viene scandito in fasi crescenti, è facile desumere che il candidato può maturare cognitivamente solo se il docente saprà condurlo gradualmente all'acquisizione di nozioni, comportamenti e capacità operative secondo uno schema progressivo.

Le lezioni, pertanto, inizialmente brevi e molto discorsive improntate all'insegna del dialogo e del commento, diverranno, in tempi brevi, lo stimolo per esempi pratici, studio di casistiche sulle quali argomentare eventuali decisioni ed interventi.

Lo studio di tali accadimenti, inoltre, sarà utile per valutare le capacità di immediatezza risolutiva del candidato. A ciò si aggiunga una progressiva maturazione comportamentale che sarà positiva nella misura in cui il docente sarà riuscito a fare acquisire al futuro giudice una sempre maggiore abilità nel coordinare, pianificare e risolvere situazioni che richiedono precisione, prontezza, equilibrio e competenza.

art. 6) - REALIZZAZIONE

Presupposti Teorici:

realizzare l'azione didattica attivando la metodologia programmata, significa applicare correttamente l'insieme integrato di elementi d'insegnamento e di contingenze di apprendimento (contenuti - metodi - sequenze ecc.) già identificati in funzione degli obiettivi prescelti.

Fase operativa:

realizzare la metodologia con la puntuale scansione prevista, richiederà la pratica attuazione di quanto appreso in aula al fine di tradurre in atti comportamentali quanto teoricamente studiato.

Accade spesso che l'ufficiale di gara molto preparato sui regolamenti, non riesca in seguito, nell'esercizio delle funzioni di giudice, ad essere altrettanto disinvolto ed attivo.

Sarà necessario, quindi, attivare ogni tipo di metodologia che il docente riterrà utile all'acquisizione pratica di nozioni, informazioni, atti e comportamenti indispensabili nella pratica del giudizio. Il docente, ove è possibile, dovrà essere il garante della omogeneità dei parametri, in modo da conseguire come obiettivo finale l'uniformità di giudizio.

Art. 7) - LA VERIFICA

Presupposti teorici:

è l'accertamento sistematico e razionale della presenza nel giudice di quei comportamenti, capacità e conoscenze che nella formulazione degli obiettivi erano stati indicati come rappresentativi dei traguardi formativi da perseguire. Tale verifica è finalizzata, inoltre, ad accertare l'efficacia e, quindi, la validità non solo della programmazione ma, soprattutto, l'esattezza di ciascuna delle sue fasi realizzative.



Fase operativa:

le doti di buon giudice non si esauriscono nella sterile preparazione teorica bensì trovano la massima espressione nella capacità di applicarle con saggezza, obiettività, correttezza e fermezza specie in considerazione che il suo agire non deve mai essere avulso dalla collegialità.

Tali caratteristiche non sono sufficienti a definire "l'archetipo" dell'ufficiale di gara se non sono supportate da carisma che lo distingue per moralità, compostezza, imparzialità e dignità.

SALTO OSTACOLI



SALTO OSTACOLI

INTRODUZIONE

- **I^ PARTE: ANALISI DELLE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

1. DEFINIZIONE DEI PREREQUISITI
2. DEFINIZIONE DEI LIVELLI
3. MATERIALI DIDATTICI
4. DOCENTI
5. STRUTTURA DEI CORSI
 - a) CORSI DI FORMAZIONE
 - b) CORSI DI AGGIORNAMENTO
 - c) TRAINING MIRATI
 - d) AMMISSIONE AGLI ESAMI
6. ESAMI
7. COMMISSIONI D'ESAME

- **II^ PARTE: NORMATIVA**

8. OBBLIGHI DEI GIUDICI
9. GIUDICI IN ATTIVITÀ
10. DECADENZA DELLA QUALIFICA
11. ASPETTATIVA
12. SANZIONI
13. IL PRESIDENTE DI GIURIA



I^ PARTE:

ANALISI DELLE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Art. 1. DEFINIZIONE DEI PREREQUISITI

Coloro, che intendono iniziare un'attività giudicante, dovranno rispondere ai requisiti previsti dallo Art. 10 del Regolamento Generale e fornire un curriculum agonistico che comprenda categorie per le quali sia necessaria l'autorizzazione a montare di 1° Grado (salvo deroga del C.F.).

Art. 2. LIVELLI

L'iter formativo di un Ufficiale di Gara del Settore Salto Ostacoli avviene secondo i seguenti livelli:

Età minima 21 anni

- a) Aspiranti candidati
- b) Candidati Giudici
- c) Giudici Nazionali

Per i cavalieri, di provata esperienza, dietro domanda e parere C.N.U.G. ed a discrezione del Consiglio Federale, è prevista l'ammissione al livello di Giudice Nazionale, previa frequenza di un corso e superamento del relativo esame.

Art. 3. MATERIALI DIDATTICI

Sono scelti in funzione degli obiettivi che caratterizzano ciascun tipo di corso, privilegiando gli uni piuttosto che gli altri, a seconda delle diverse esigenze.

Sono costituiti da:

- letture: regolamenti, pubblicazioni e dispense;
- supporti audio - visivi: lavagna luminosa, diapositive, videocassette (anche per il monitoraggio dei giudici), C.D., supporti multimediali;
- supporti radio: cuffie ricetrasmittenti collegate in conferenza per la didattica operativa.

Art. 4. DOCENTI

Dovranno possedere qualità tecniche, esperienze, possibilmente anche a livello internazionale, nonché doti morali e comportamentali atte a farne un esempio rappresentativo per il candidato, su cui possa validamente basarsi per la sua preparazione all'attività di giudice.

In particolare i parametri tecnici dei docenti dovranno essere tali da garantire negli allievi lo sviluppo di un complesso di fattori che portano, come obiettivo finale, all'omogeneità del giudizio.

A questo proposito, per rendere quanto più possibile attuabile ciò, potranno essere organizzati



incontri fra i docenti abilitati e giudici internazionali stranieri dei corsi F.E.I.

È facoltà della Commissione C.N.U.G. organizzare incontri fra docenti per la migliore organizzazione dei corsi e per assicurare che i docenti mantengano un atteggiamento coerente con i principi esposti nel presente programma.

A conclusione del corso, il docente relazionerà la C.N.U.G., verbalizzando le sue impressioni, d'insieme e nel particolare, concernenti ciascun partecipante.

I docenti sono:

- giudici nazionali con esperienza di almeno 10 anni;
- di nomina C.N.U.G. per i corsi NAZIONALI;
- segnalati dalla C.N.U.G. per i corsi REGIONALI;
- inseriti in un elenco redatto dalla C.N.U.G. e deliberato dal Consiglio Federale.

Art. 5. STRUTTURA DEI CORSI

I corsi saranno strutturati in maniera tale da raggiungere obiettivi prestabiliti in base ad un metodo di apprendimento per fasi crescenti, in funzione del differente e progressivo incremento del livello tecnico che ciascun livello di qualifica presuppone.

L'obiettivo da raggiungere è un complesso globale di conoscenze concernenti in sintesi:

- composizione della struttura federale;
- Statuti Federali, norme di attuazione e Regolamento di disciplina;
- conoscere il presente Regolamento Federale ; le norme sulle autorizzazioni a montare e il regolamento del settore S.O.;
- Regolamento Veterinario;
- tecnica di giudizio;
- nozioni di ippologia;
- sviluppo di tutte quelle caratteristiche etiche, morali e comportamentali proprie dell'Ufficiale di Gara.

L'iter formativo è il primo stadio, nel quale sono poste le basi che verranno poi sviluppate nelle successive fasi dell'apprendimento.

I corsi sono differenziati in funzione dei livelli d'apprendimento e qualifica:

a) CORSI DI FORMAZIONE PER CANDIDATI GIUDICI

I corsi di formazione per candidati devono avere le seguenti caratteristiche:

- ambito regionale;
- autorizzati dal Consiglio Federale su proposta dalla C.N.U.G.;
- docente segnalato dalla C.N.U.G. e incaricato dal C.R.;
- oneri da inserirsi nel rendiconto del Comitato Regionale;
- Partecipanti, minimo sei, a discrezione del C.R.;
- Durata del corso: 20 gg. consecutivi o in un lasso di tempo stabilito per il corso teorico;
- periodo di pratica operativa in giuria.

Il programma si sviluppa secondo 5 fasi:

1) Fase A: Introduzione alla pratica del giudizio:

- responsabilità e condotta del Giudice (etica comportamentale);
- conoscere il presente Regolamento Federale ; le norme sulle autorizzazioni a montare e le consuetudini del settore S.O.;
- requisiti richiesti al buon giudice;
- ruolo del Presidente di Giuria;
- omogeneità di giudizio;
- programma informatico ;
- rapporti con le segreterie;
- rapporti con i direttori di campo;
- rapporti con la F.I.S.E.;
- rapporti con il settore disciplinare;
- rapporti con il C.O.;



Settore Formazione Giudici C.N.U.G.

- 2) Fase B: Esercitazioni teoriche in aula:
 - simulazioni delle situazioni sul campo;
 - esemplificazione di casi da interpretare.
- 3) Fase C: Verifiche periodiche sull'acquisizione dei contenuti.
- 4) Fase D: Verifica delle abilità tecniche e di giudizio con prove pratiche sul campo.
- 5) Fase E: Colloquio individuale col docente del corso per valutare:
 - ◆ motivazioni;
 - ◆ idoneità tecnica.

b) CORSI DI FORMAZIONE PER GIUDICI NAZIONALI

- Docenti di nomina C.N.U.G. ;
- Ambito: livello Regionale;
- Esami a livello nazionale;
- Oneri da inserirsi nel rendiconto del C.R.;
- Durata almeno di 10 gg. continuativi o in un lasso di tempo stabilito.

Programma del corso

- PARTE TEORICA in aula didattica, con l'ausilio di supporti audiovisivi, che prevede un rapido riepilogo del programma svolto per la formazione dei Candidati Giudici.
- PARTE PRATICA aggiornamenti relativamente alle modifiche dei regolamenti in atto:
 - ◆ prove di giudizio sul campo ;
 - ◆ affiancamenti;
 - ◆ training operativo con monitoraggio dei giudizi durante le esercitazioni;
 - ◆ schede tecniche relativamente alla formazione dei Giudici.

c) TRAINING MIRATI PER GIUDICI NAZIONALI

Si svolgeranno durante concorsi nazionali ed internazionali, possibilmente con supporti audio (cuffie ricetrasmittenti collegate in conferenza).

- Massimo 12/13 partecipanti, convocati con criteri di rotazione e logistici.
- Docente di nomina C.N.U.G..
- Effettuati durante la disputa di gara a livello nazionale od internazionale.
- Durata: 1 giorno / 2 giorni.

d) AMMISSIONE AGLI ESAMI

DA ASPIRANTE A CANDIDATO:

Dopo 12 mesi dal corso di formazione, previ:

- ◆ idoneità al colloquio conclusivo del corso;
 - ◆ aver effettuato almeno 10 assistentati in concorsi tipo A, B, C, (Un giorno almeno);
 - ◆ aver frequentato un corso di aggiornamento preliminare all'esame (Un giorno almeno).
- DA CANDIDATO A GIUDICE NAZIONALE
 - Due anni di attività come candidato;
 - Aver giudicato in almeno 5 concorsi tipo A, B, C;
 - Aver fatto almeno 10 assistentati all'anno;
 - Aver frequentato un corso di aggiornamento preliminare all'esame (Un giorno almeno).

TUTTI GLI ASSISTENTATI E LE CATEGORIE GIUDICATE DEVONO ESSERE DOCUMENTATI IN UN CARNET. (LIBRETTO DEL GIUDICE)

Art. 6. ESAMI

a) PER CANDIDATI GIUDICI

- Test scritto relativamente al programma del corso;



Settore Formazione Giudici C.N.U.G.

- Prove pratiche con l'ausilio di mezzi audiovisivi;
 - Colloquio finale.
- b) PER GIUDICI NAZIONALI
- Test scritto relativamente al programma del Corso;
 - Colloquio;
 - Prova pratica in occasione di un Concorso Nazionale.
- c) DISPOSIZIONI GENERALI
- Almeno una sessione d'esame all'anno dovrà essere a seguito di un corso d'aggiornamento nazionale.
 - Eccezionalmente, su richiesta dei Comitati Regionali: potranno istituirsi sessioni d'esame in ambito di corsi d'aggiornamento regionali. (non più di 1 all'anno per Regione, minimo 5 candidati).
 - Sarà necessario allegare alle domande di ammissione il libretto del Giudice, che documenta:
 - ◆ curriculum degli assistentati;
 - ◆ curriculum delle giurie effettuate (siglate dal Pres. di Giuria del concorso).

Art. 7. COMMISSIONI D'ESAME

I membri (3) sono designati dalla C.N.U.G. e nominati dal C.F. fra l'elenco dei docenti abilitati. Un membro potrà essere il docente del corso.



II^ PARTE: **NORMATIVA**

Art. 8. OBBLIGHI

I giudici devono ottemperare, pena la decadenza della nomina, ai seguenti obblighi:

- a) avere frequentato almeno un corso di aggiornamento/anno con docente di nomina Federale, scelto secondo modalità specifiche per ciascuna disciplina;
- b) aver giudicato in almeno 3 concorsi/anno nei quali il giudice abbia tenuto non meno di 3 volte la campana;

Tutto ciò deve essere documentato a cura di ciascun giudice in un carnet o libretto del giudice .

Art. 9. GIUDICI IN ATTIVITÀ

Sono quelli che ottemperano annualmente agli obblighi di cui al punto 8.

Ciò verrà desunto da un censimento dei giudici in attività di servizio, ossia con l'invio annuale alla F.I.S.E. (o al Comitato Regionale) del libretto del giudice.

Ne conseguirà la riconferma automatica della qualifica, se il giudice risulterà in regola con quanto previsto.

Art. 10. DECADENZA DELLA QUALIFICA

Si veda in merito quanto previsto dagli Art. 16 - 17 del Regolamento generale

Art. 11. ASPETTATIVA

Si veda in merito quanto previsto dal Art. 18 del Regolamento generale.

Il rientro nei ranghi operativi verrà attuato, dietro richiesta del giudice in aspettativa, dopo la frequenza ad un corso di aggiornamento e superamento del relativo colloquio.

Art. 12. SANZIONI

Eventuali violazioni alle norme del presente Regolamento dovranno essere segnalate alla C.N.U.G. che provvederà a prendere i provvedimenti che più riterrà opportuni dopo attenta valutazione di quanto sottoposto.



Art. 13. IL PRESIDENTE DI GIURIA

Si veda in merito quanto previsto dagli Art. 19-20-21 del Regolamento generale.

Il Presidente di Giuria è il responsabile del corretto svolgersi della manifestazione alla quale è designato, e presiede le Giurie in tali manifestazioni, coordinando i singoli componenti nell'espletamento delle loro funzioni.

Deve essere:

- di nomina del Consiglio Federale su proposte della C.N.U.G. per i Campionati Nazionali;
- di nomina della C.N.U.G. su delega del Consiglio Federale per i Concorsi Nazionali;
- nominato dal Referente Regionale per i concorsi regionali.

DRESSAGE



DRESSAGE

INTRODUZIONE

- **I^ PARTE: ANALISI DELLE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

1. DEFINIZIONE DEI REQUISITI
2. DEFINIZIONE DEI LIVELLI
3. MATERIALI DIDATTICI
4. DOCENTI
5. STRUTTURA DEI CORSI
 - a) CORSI DI FORMAZIONE
 - b) CORSI DI AGGIORNAMENTO
 - c) TRAINING MIRATI
 - d) AMMISSIONE AGLI ESAMI
6. ESAMI
7. COMMISSIONI D'ESAME

- **II^ PARTE: NORMATIVA**

8. OBBLIGHI DEI GIUDICI
9. GIUDICI IN ATTIVITÀ
10. DECADENZA DELLA QUALIFICA
11. ASPETTATIVA
12. SANZIONI
13. CORRELAZIONE LIVELLI-CATEGORIE
14. COMPOSIZIONE DELLE GIURIE
15. IL PRESIDENTE DI GIURIA
16. REPERIMENTO DELLE GIURIE



I^ PARTE:

ANALISI DELLE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Art. 1. DEFINIZIONE DEI REQUISITI

Coloro, che intendono iniziare un'attività giudicante, dovranno rispondere ai requisiti previsti dallo Art. 10 del Regolamento Generale e fornire un curriculum agonistico che comprenda categorie di livello "F" (salvo deroga del C.F.).

Art. 2. DEFINIZIONE DEI LIVELLI

L'iter formativo di un Ufficiale di Gara del Settore Dressage avviene secondo i seguenti livelli:

Età minima 25 anni

- a) Aspiranti candidati
- b) Candidati
- c) Giudici Nazionali E, F
- d) Giudici Nazionali M
- e) Giudici Nazionali D livello A
- f) Giudici Nazionali D livello B

Per i cavalieri, di provata esperienza, dietro domanda e parere C.N.U.G. ed a discrezione del Consiglio Federale, è prevista l'ammissione al livello "M" di Giudice Nazionale, previa frequenza di un corso e superamento del relativo esame.

Art. 3. MATERIALI DIDATTICI

Sono scelti in funzione degli obiettivi che caratterizzano ciascun tipo di corso.
Sono costituiti da:



- letture: regolamenti, *pubblicazioni e dispense*;
- supporti audiovisivi: *lavagna luminosa, diapositive, videocassette (anche per il monitoraggio dei giudici), C.D., supporti multimediali* ;
- supporti radio: *cuffie ricetrasmittenti collegate in conferenza per la didattica operativa* ;
- vari: *palette - schede delle riprese - test di verifica per la parametrizzazione dei giudizi* .

Art. 4. DOCENTI

Dovranno possedere qualità tecniche, esperienze, possibilmente anche a livello internazionale nonché doti morali e comportamentali atte a farne un esempio rappresentativo per il candidato, su cui possa validamente basarsi per la sua preparazione all'attività di giudice.

In particolare i parametri tecnici dei docenti dovranno essere tali da garantire negli allievi lo sviluppo di un complesso di fattori che portano, come obiettivo finale, all'omogeneità del giudizio.

A questo proposito, per rendere quanto più possibile attuabile ciò, potranno essere organizzati incontri fra i docenti abilitati e giudici internazionali stranieri dei corsi F.E.I.

È facoltà della Commissione C.N.U.G. organizzare incontri fra docenti per la migliore organizzazione dei corsi e per assicurare che i docenti mantengano un atteggiamento coerente con i principi esposti nel presente programma.

A conclusione del corso, il docente relazionerà la C.N.U.G., verbalizzando le sue impressioni, d'insieme e nel particolare, concernenti ciascun partecipante.

I docenti sono:

- giudici di livello D
- di nomina C.N.U.G. per i corsi NAZIONALI
- segnalati dalla C.N.U.G. per i corsi REGIONALI
- inseriti in un elenco redatto dalla C.N.U.G. e deliberato dal Consiglio Federale.

Art. 5. STRUTTURA DEI CORSI

I corsi saranno strutturati in maniera tale da raggiungere obiettivi prestabiliti in base ad un metodo di apprendimento per fasi crescenti, in funzione del differente e progressivo incremento del livello tecnico che ciascuna qualifica presuppone.

L'obiettivo da raggiungere è un complesso globale di conoscenze concernenti in sintesi:

- Composizione della struttura federale;
- Statuti federali, norme di attuazione e Regolamento di disciplina;
- regolamento Federale del Settore Dressage;
- regolamento Tecnico della F.E.I.;
- regolamento Veterinario;
- tecnica di giudizio;
- nozioni di ippologia;
- sviluppo di tutte quelle caratteristiche etiche, morali e comportamentali proprie dell'Ufficiale di Gara.

L'iter formativo è il primo stadio, nel quale vengono poste le basi che verranno poi sviluppate nelle successive fasi dell'apprendimento.

I corsi sono differenziati a seconda dell'ambito in cui si svolgono e delle differenti modalità didattiche, in funzione dei livelli coinvolti.

a) CORSI DI FORMAZIONE PER CANDIDATI GIUDICI

I corsi di formazione per candidati devono avere le seguenti caratteristiche:

- Ambito Regionale;
- Autorizzati dal Consiglio Federale su proposta della C.N.U.G.;
- Docente segnalato dalla C.N.U.G su delega del C.F. e incaricato dal C.R.;
- Oneri da inserirsi nel rendiconto dei Comitati Regionali;
- N° minimo partecipanti : 5 .

DURATA GIORNI: 6 consecutivi o in un lasso di tempo stabilito (es. 6 Lunedì o 3 + 3 giornate)

Il programma si sviluppa secondo 5 fasi:



Settore Formazione Giudici C.N.U.G.

1) Fase A: Introduzione alla pratica del giudizio:

- Responsabilità e condotta del Giudice (etica comportamentale);
- Statuto federale e Regolamento di disciplina;
- Regolamenti per i concorsi di Dressage, *con particolare enfasi alla parte tecnica* (Art. del Reg. FEI);
- Requisiti richiesti al buon giudice;
- Ruolo del Presidente di Giuria;
- I commenti del giudice;
- Metodologie di giudizio: i principi di base;
- Le schede.

2) Fase B: Criteri di giudizio per andature, movimenti e figure

- Analisi dei criteri per ciascun livello ;
- Analisi dei criteri per le andature ;
- Analisi dei criteri per movimenti e figure ;
- Pratica di giudizio a livello "E".

NB) particolare enfasi verrà data al livello elementare.

3) Fase C: Punti d'insieme, biomeccanica, free style

- Punti d'insieme: (andature, impulso, sottomissione, assetto) quali sono i principi di base da osservare;
- Concetti di biomeccanica (ev. coinvolgimento di un veterinario);
- Metodologia di valutazione;
- Free style: regole di base;
giudizio tecnico;
giudizio artistico.

4) Fase D: Parte pratica

- Prove pratiche di giudizio con palette;
- Verifiche con schede di riprese livello Elementare.

5) Fase E: Parte conclusiva

- Colloquio individuale col docente del corso per valutare:
motivazioni
idoneità tecnica

DURATA DEL CORSO: 6 giorni consecutivi o in un lasso di tempo stabilito (es. 6 Lunedì o 3 + 3 giornate)

b) CORSI DI AGGIORNAMENTO

Sono destinati alla formazione degli Ufficiali di Gara a livello superiore a quello del Candidato Giudice.

Devono avere le seguenti caratteristiche:

- Docenti di nomina C.N.U.G. ;
- Aperti a Giudici di tutti i livelli;
- Ambito:

REGIONALE Almeno 1 per regione (o gruppi di regioni)/anno - con esami finali - senza esami finali	Candidati Giudici Nazionali livello E, F fino ad un numero massimo prefissato di partecipanti (priorità : anzianità di servizio e residenza nella Regione ospitante)
NAZIONALE - con esami finali - senza esami finali	Giudici Nazionali livelli D Giudici Nazionali livello M Giudici Nazionali livello E, F fino ad un numero massimo prefissato di partecipanti (priorità : anzianità di servizio e residenza nella Regione ospitante)



PROGRAMMA

- PARTE TEORICA in aula didattica, con l'ausilio di supporti audiovisivi, che comprende cenni storici sul Dressage e sua evoluzione sino all'epoca odierna.

Vengono ripresi i concetti relativi alle fasi A, B, C dei corsi di formazione in forma riassuntiva.

- PARTE PRATICA (sessione D dei corsi di formazione, con binomi di livello adeguato).
 - ◆ prove di giudizio con riprese di livello commisurato a quello del corso;
 - ◆ training operativo con monitoraggio dei giudizi durante le esercitazioni.

DURATA MINIMA DEL CORSO: gg. 3.

c) TRAINING MIRATI PER GIUDICI LIVELLO M, D-A, D-B

Sono destinati alla qualificazione dei Giudici a livello M, D-A e D-B e si svolgeranno durante concorsi nazionali ed internazionali, con supporti audio (cuffie ricetrasmittenti collegate in conferenza).

- Massimo 12/13 partecipanti, convocati con criteri di rotazione e logistici;
- Docente di nomina C.N.U.G.;
- Effettuati durante l'esecuzione di grafici di livello idoneo.

DURATA: 1 giorno / 2 giorni.

d) AMMISSIONE AGLI ESAMI

- DA ASPIRANTE A CANDIDATO:

Dopo 12 mesi dal corso di formazione, previ:

- ◆ Idoneità al colloquio conclusivo del corso;
- ◆ Aver effettuato almeno 10 affiancamenti in Cat. E, F, con Giudici Nazionali in categorie con almeno 10 binomi partenti *;
- ◆ Aver frequentato un corso di aggiornamento preliminare all'esame.
- DA CANDIDATO A GIUDICE NAZIONALE E, F (*):
 - ◆ Due anni di operatività come candidato;
 - ◆ Aver giudicato in almeno n°5 concorsi Interregionali e/o Nazionali all'anno con almeno n°3 Categorie "F" ogni anno;
 - ◆ Aver fatto almeno n°10 affiancamenti ogni anno in categorie "F", (*);
 - ◆ Aver partecipato al corso di aggiornamento preliminare all'esame.
- DA GIUDICE NAZIONALE "E/F" A GIUDICE NAZIONALE "M"
 - ◆ Un anno di operatività come Giudice Nazionale "E/F";
 - ◆ Aver giudicato in almeno n°5 concorsi interregionali e/o Nazionali all'anno con almeno n°3 categorie "F" ogni anno;
 - ◆ Aver fatto almeno n°10 affiancamenti ogni anno in categorie "M" (*);
 - ◆ Aver partecipato al corso di aggiornamento preliminare all'esame;
- DA GIUDICE NAZIONALE "M" A GIUDICE NAZIONALE "D/A"
 - ◆ Due anni di operatività come Giudice Nazionale "M";
 - ◆ Aver giudicato in almeno n°5 concorsi interregionali e/o Nazionali all'anno con almeno n°3 categorie "M" ogni anno;
 - ◆ Aver fatto almeno n°10 affiancamenti ogni anno in categorie "D" (*);
 - ◆ Aver partecipato al corso di aggiornamento preliminare all'esame;
- DA GIUDICE NAZIONALE "D/A" A GIUDICE NAZIONALE "D/B"
 - ◆ Due anni di operatività come Giudice Nazionale "D/A";
 - ◆ Aver giudicato in almeno n°5 concorsi interregionali e/o Nazionali all'anno con almeno n°3 categorie "D/A" ogni anno;
 - ◆ Aver fatto almeno n°10 affiancamenti ogni anno in categorie "D" (*);
 - ◆ Aver partecipato al corso di aggiornamento preliminare all'esame;
 - ◆ Essersi sottoposto ad una verifica pratica con altri giudici.



- EQUIPARAZIONE DEI GIUDICI DI CONCORSO COMPLETO CON I GIUDICI DI DRESSAGE
 - ◆ I Giudici di Concorso Completo possono chiedere l'inserimento nei ruoli di Dressage secondo la seguente normativa:
 - ◆ I Candidati Giudici di Concorso Completo potranno richiedere l'ammissione agli esami come Candidati Giudici di Dressage;
 - ◆ I Giudici Nazionali di Concorso Completo di 1° e 2° classe potranno richiedere l'ammissione agli esami come Giudici Nazionali "E/F";
 - ◆ Ferma restando l'esistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento Ufficiali di Gara;
 - ◆ Aver partecipato al corso di aggiornamento preliminare all'esame.

- (*) TUTTI GLI AFFIANCAMENTI (SIGLATI DAL GIUDICE AFFIANCATO) E LE CATEGORIE GIUDICATE (SIGLATE DAL PRESIDENTE DI GIURIA) DEVONO ESSERE DOCUMENTATI IN UN CARNET (LIBRETTO DEL GIUDICE). - GLI AFFIANCAMENTI IN CATEGORIE "E" ED "F" CON MENO DI 10 BINOMI PARTENTI NON SARANNO RITENUTI VALIDI.

Art. 6. ESAMI

a) FINO AL LIVELLO D-A:

- Test scritto: sul regolamento;
sulla tecnica equestre;
- Prove pratiche con binomi di livello adeguato;
- Colloquio.

b) PER IL LIVELLO D-B:

- Colloquio;
- Verifica con altri giudici di livello Grand Prix, con funzione di accertamento delle capacità tecniche.

c) DISPOSIZIONI GENERALI

- Almeno una sessione d'esame all'anno dovrà essere organizzata a seguito di un corso d'aggiornamento nazionale.
- Eccezionalmente, su richiesta dei Comitati Regionali: potranno istituirsi sessioni d'esame in ambito di corsi d'aggiornamento regionali e solo per aspiranti. (non più di 1 all'anno per Regione, minimo 5 candidati)
- Sarà necessario allegare alle domande di ammissione il libretto del Giudice, che documenta:
 - ◆ Curriculum degli affiancamenti (siglate dal Giudice affiancato);
 - ◆ Curriculum delle giurie effettuate (siglate dal Pres. di Giuria del concorso)

Art. 7. COMMISSIONI D'ESAME

I membri (3) sono scelti dalla C.N.U.G. e nominati dal C.F. fra l'elenco dei docenti abilitati. Un membro potrà essere il docente del corso.



II PARTE^: **NORMATIVA**

Art. 8. OBBLIGHI DEI GIUDICI

I giudici devono ottemperare, pena la decadenza della nomina, ai seguenti obblighi, oltre a quanto previsto dal regolamento generale:

- a) almeno un corso di aggiornamento all'anno;
- b) aver giudicato in almeno 5 concorsi all'anno (regionali - interregionali - CDN);
- c) aver giudicato almeno 3 categorie del livello massimo consentito dalla propria qualifica all'anno.

Tutto ciò deve essere documentato a cura di ciascun giudice in un carnet o libretto del giudice

Art. 9. GIUDICI IN ATTIVITÀ

Sono quelli che ottemperano annualmente agli obblighi di cui al punto 8.

Ciò verrà desunto da un censimento dei giudici in attività di servizio, ossia con l'invio annuale alla F.I.S.E. (o al Comitato Regionale) del libretto del giudice.

Ne conseguirà la riconferma automatica della qualifica, se il giudice risulterà in regola con quanto previsto.

Art. 10. DECADENZA DELLA QUALIFICA

Si veda in merito quanto previsto dagli Art. 16 - 17 del Regolamento generale.

In caso di mancato superamento dello stesso esame di passaggio di livello per 3 volte, la qualifica resta definitivamente confermata al livello precedente.



Verrà stilato un elenco generale dei giudici non in attività di servizio comprendente la relativa motivazione.

Art. 11. ASPETTATIVA

Si veda in merito quanto previsto dall' Art. 18 del Regolamento generale.

Il rientro nei ranghi operativi verrà attuato, dietro richiesta del giudice in aspettativa, dopo la frequenza ad un corso di aggiornamento e superamento del relativo colloquio.

Art. 12. SANZIONI

Eventuali violazioni alle norme del presente Regolamento dovranno essere segnalate alla C.N.U.G. che provvederà a prendere i provvedimenti che più riterrà opportuni dopo attenta valutazione di quanto sottoposto.

Art. 13. CORRELAZIONI LIVELLI/CATEGORIE

Possono giudicare:

a) CANDIDATI:

- Tutte le categorie E;
- Con almeno 1 anno di anzianità: cat. F in presenza di almeno 1 giudice nazionale.

b) GIUDICI NAZIONALI "E", "F":

- Tutte le categorie E, F;
- Cat. M con anzianità superiore ad 1 anno, se in presenza di 2 giudici M, D.

c) GIUDICI NAZIONALI "M"

- Tutte le categorie E, F, M;
- Cat. D (fino Intermediaire I) con anzianità minima di 2 anni se in presenza di 2 giudici D.

d) GIUDICI NAZIONALI "D" livello "A"

- Fino Intermediaire I (compresa Kur Int. 1 Free Style).

e) GIUDICI NAZIONALI "D" livello "B"

- Tutte le categorie.

f) GIUDICI DI CONCORSO COMPLETO DI EQUITAZIONE IN ATTIVITA' GIUDICANTE

- I Candidati di Concorso Completo tutte le categorie E;
- I Giudici Nazionali di 1° e 2° classe tutte le categorie E, F.

Art. 14. COMPOSIZIONE DELLE GIURIE

Una giuria **non potrà essere composta** da:

- Un istruttore che abbia un allievo in gara;
- Un genitore o parente di un cavaliere in gara;
- Il proprietario di un cavallo in gara;
- L'ex proprietario di un cavallo in gara entro i 6 mesi dalla vendita dello stesso.

A) CAT. "E" SERIE 100/200

- n°2 giudici nazionali;
- n°1 giudice nazionale + 1 candidato;
- n°2 candidati.

B) CAT. "E" SERIE 300 E SUPERIORI

- n°3 giudici nazionali;
- n°2 giudici nazionali + n°1 candidato;



Settore Formazione Giudici C.N.U.G.

- n°1 giudice nazionale + n°2 candidati.

c) CAT. "F"

- n°3 giudici nazionali;
- n°2 giudici nazionali n°1 candidato di anzianità superiore ad 1 anno.

d) CAT. "M"

- n°3 giudici nazionali M e/o D;
- n°2 giudici nazionali M e/o D n°1 giudice nazionale liv. F con anzianità superiore a 1 anno.

e) CAT. D FINO INT. 1

- n°3 giudici nazionali D-A/D-B;
- n°2 giudici nazionali D-A/D-B n°1 giudice nazionale liv. M con anzianità superiore a 2 anni.

f) CAT. DINTERMEDIAIRE 2, GRAND PRIX, GRAND PRIX SPECIAL, KUR LIVELLO GRAND PRIX°, GRAND PRIX.

- n°3 giudici nazionali D-B
 - E' previsto l'impiego, nei Concorsi Nazionali, di uno o due giudici stranieri, di comprovata esperienza, scelti dalla C.N.U.G. fra i nominativi inclusi negli elenchi FEI.

g) CONCORSI REGIONALI ED INTERREGIONALI

- A discrezione del Comitato Regionale e/o del Comitato Organizzatore:
 - Per tutte le categorie di Dressage è ammesso l'impiego di n° 2 giudici su i n° 3 previsti nel rispetto delle definizioni di cui ai punti b), c), d), e), f).
 - Per tutte le categorie di Dressage è ammesso l'impiego dei n° 3 giudici previsti nel rispetto delle definizioni di cui ai punti b), c), d), e), f), con la prerogativa che uno dei giudici del livello della ripresa possa essere sostituito con un giudice di livello inferiore senza anzianità.
 - Si raccomanda, comunque, ove possibile, l'impiego di giurie complete con le stesse specifiche dei nazionali.

NB) SI ESCLUDE L'IMPIEGO DEL GIUDICE UNICO.

Art. 15. IL PRESIDENTE DI GIURIA

Si veda in merito quanto previsto dagli Art. 19-20-21 del Regolamento generale.

Il Presidente di Giuria è il responsabile del corretto svolgersi della manifestazione alla quale è designato, e presiede le Giurie in tali manifestazioni, coordinando i singoli componenti nell'espletamento delle loro funzioni.

Deve essere:

- di nomina del Consiglio Federale su proposte della C.N.U.G per i Campionati Italiani;
- di nomina della C.N.U.G. su delega del Consiglio Federale per i Concorsi Nazionali;
- Nominato dal Referente Regionale per i concorsi regionali.

Art. 16. REPERIMENTO DELLE GIURIE

a) Le Giurie dei CDN sono indicate dalla C.N.U.G., così come il nominativo del giudice straniero e verranno comunicate in tempo utile ai Comitati Organizzatori, che dovranno contattare direttamente i nominativi segnalati.



Settore Formazione Giudici C.N.U.G.

CONCORSO COMPLETO



CONCORSO COMPLETO

INTRODUZIONE

- **I^ PARTE: ANALISI DELLE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

1. DEFINIZIONE DEI PREREQUISITI
2. DEFINIZIONE DEI LIVELLI
3. MATERIALI DIDATTICI
4. DOCENTI
5. STRUTTURA DEI CORSI
 - a) CORSI DI FORMAZIONE
 - b) CORSI DI AGGIORNAMENTO
 - c) TRAINING MIRATI
 - d) CORSI INTERNAZIONALI F.E.I.
 - e) AMMISSIONE AGLI ESAMI
6. ESAMI
7. COMMISSIONE D'ESAME

- **II^ PARTE: NORMATIVA**

8. OBBLIGHI DEI GIUDICI
9. GIUDICI IN ATTIVITÀ
10. DECADENZA DELLA QUALIFICA
11. ASPETTATIVA



- 12.SANZIONI
- 13.CORRELAZIONE LIVELLI-CATEGORIE
- 14.IL PRESIDENTE DI GIURIA
- 15.L'ISPETTORE
- 16.GIUDICI DI SALTO OSTACOLI E GIUDICI DI DRESSAGE

I^ PARTE:

ANALISI DELLE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Art. 1. DEFINIZIONE DEI REQUISITI

Coloro, che intendono iniziare un'attività giudicante, dovranno rispondere ai requisiti previsti dallo Art. 10 del Regolamento Generale e fornire un curriculum agonistico nella disciplina del Completo che comprenda categorie per le quali sia necessaria l'autorizzazione a montare di I° Grado nonchè nelle discipline del dressage e del salto ostacoli fondamentali e indispensabili per l'ammissione ad ogni livello (salvo deroga del C.F.).

Art. 2. DEFINIZIONE DEI LIVELLI

L'iter formativo di un Ufficiale di Gara del Settore Concorso Completo avviene secondo i seguenti livelli:

Età minima 21 anni

- a) Aspiranti candidati
- b) Candidati
- c) Giudici Nazionali di II classe
- d) Giudici Nazionali di I classe

Per i cavalieri, di provata esperienza, dietro domanda e parere C.N.U.G. ed a discrezione



Settore Formazione Giudici C.N.U.G.

del Consiglio Federale, è prevista l'ammissione al livello "II CLASSE" di Giudice Nazionale, previa frequenza di un corso e superamento del relativo esame.

Art. 3. MATERIALI DIDATTICI

Sono scelti in funzione degli obiettivi che caratterizzano ciascun tipo di corso.

Sono costituiti da:

- letture: regolamenti, pubblicazioni e dispense;
- supporti audiovisivi: lavagna luminosa, diapositive, videocassette (anche per il monitoraggio dei giudici), C.D., supporti multimediali ;
- supporti radio: cuffie ricetrasmittenti collegate in conferenza per la didattica operativa ;
- vari: palette - schede delle riprese - test di verifica per la parametrizzazione dei giudici.

Art. 4. DOCENTI

Dovranno possedere qualità tecniche, esperienze, possibilmente anche a livello internazionale e doti morali e comportamentali atte a farne un esempio rappresentativo per il candidato, su cui possa validamente basarsi per la sua preparazione all'attività di giudice.

In particolare i parametri tecnici dei docenti dovranno essere tali da garantire negli allievi lo sviluppo di un complesso di fattori che portano, come obiettivo finale, all'omogeneità del giudizio.

A questo proposito, per rendere quanto più possibile attuabile ciò, potranno essere organizzati incontri fra i docenti abilitati e giudici internazionali stranieri dei corsi F.E.I.

È facoltà della Commissione C.N.U.G. organizzare incontri fra docenti per la migliore organizzazione dei corsi e per assicurare che i docenti mantengano un atteggiamento coerente con i principi esposti nel presente programma.

A conclusione del corso, il docente relazionerà la C.N.U.G., verbalizzando le sue impressioni, d'insieme e nel particolare, concernenti ciascun partecipante.

I docenti sono:

- Giudici di I° classe;
- Di nomina C.N.U.G. per i corsi NAZIONALI;
- Segnalati dalla C.N.U.G. per i corsi REGIONALI;
- Inseriti in un elenco redatto dalla C.N.U.G. e deliberato dal Consiglio Federale.

Art. 5. STRUTTURA DEI CORSI

I corsi saranno strutturati in maniera tale da raggiungere obiettivi prestabiliti in base ad un metodo di apprendimento per fasi crescenti, in funzione del differente e progressivo incremento del livello tecnico che ciascun livello di qualifica presuppone.

L'obiettivo da raggiungere è un complesso globale di conoscenze concernenti in sintesi:

- Composizione della struttura federale;
- Statuto federale, norme di attuazione e Regolamento di disciplina;
- Regolamento Federale del Settore Completo;
- Regolamento Tecnico della F.E.I.;
- Regolamento Veterinario;
- Tecnica di giudizio;
- Nozioni di ippologia;
- Sviluppo di tutte quelle caratteristiche etiche, morali e comportamentali proprie dell'Ufficiale di Gara.

L'iter formativo è il primo stadio, nel quale vengono poste le basi che verranno poi sviluppate nelle successive fasi dell'apprendimento.

I corsi sono differenziati a seconda dell'ambito in cui si svolgono e delle differenti modalità didattiche, in funzione dei livelli coinvolti.

a) CORSI DI FORMAZIONE PER CANDIDATI GIUDICI

I corsi di formazione per candidati devono avere le seguenti caratteristiche:

- Ambito regionale;



Settore Formazione Giudici C.N.U.G.

- Autorizzati dal Consiglio Federale su proposta dalla C.N.U.G.;
- Docente segnalato dalla C.N.U.G. e incaricato dal C.R.;
- Oneri da inserirsi nel rendiconto dei Comitati Regionali;
- N° minimo partecipanti non previsto.

DURATA GIORNI: 4gg. consecutivi o in corso di tempo stabilito

b) CORSI DI AGGIORNAMENTO

Sono destinati alla formazione degli Ufficiali di Gara a livello superiore a quello del Candidato Giudice.

Devono avere le seguenti caratteristiche:

- Docenti di nomina C.N.U.G su delega del C.F. ;
- Aperti a Giudici di tutti i livelli;
- Ambito:

REGIONALE Almeno 1 per regione (o gruppi di regioni)/anno - con esami finali - senza esami finali	Candidati e Giudici Nazionali di II classe fino ad un numero massimo prefissato di partecipanti (priorità : anzianità di servizio e residenza nella Regione ospitante)
NAZIONALE - con esami finali - senza esami finali	Giudici Nazionali di II e di I classe con l'inserimento di tanti Candidati Giudici quanti ne servono per il raggiungimento del numero prefissato di partecipazione fino ad un numero massimo prefissato di partecipanti (priorità : anzianità di servizio e residenza nella Regione ospitante)

c) TRAINING MIRATI DURANTE C.C.I. - C.C.N DI PARTICOLARE RILEVANZA

- Docenti: Giudici Internazionali;
- Aperti ai Giudici di I Classe;
- I Giudici verranno convocati nominalmente.

d) CORSI INTERNAZIONALI F.E.I.

- Per soli Giudici di I Classe selezionati su domanda dalla C.N.U.G. nominati dal C.F.;
- Tali Giudici dovranno possedere una notevole esperienza ed avere già positivamente giudicato categorie importanti e fatto parte di giurie di campionati.

PROGRAMMA

- PARTE TEORICA in aula didattica, con l'ausilio di supporti audiovisivi, lavagna luminosa, etc.
- PARTE PRATICA con binomi di livello adeguato per la presentazione ed il commento di una serie di movimenti, e per l' esecuzione di prove di giudizio con riprese di livello commisurato a quello del corso.

ARGOMENTI PRINCIPALI DEL PROGRAMMA

- Il Concorso Completo di Equitazione:
 - ◆ Articolazione delle giornate di gara e delle varie fasi;
 - ◆ Le categorie delle gare di Completo Nazionali ed Internazionali;



- ◆ Nozioni di Regolamento.
- Costituzione e compiti della Giuria; diritti e doveri; compiti dell'Ispettore.
- Il Veterinario o la Commissione veterinaria: competenze e limiti.
- Linea guida delle attività del Presidente di Giuria e dei membri della Giuria.
- Responsabilità e condotta del Giudice: requisiti indispensabili richiesti al Giudice atti a garantire un giudizio equo e professionale.
- Prova di Dressage:
 - ◆ I principi di base;
 - ◆ Analisi dei criteri per movimenti e figure;
 - ◆ Sistema di giudizio in base al sistema di addestramento;
 - ◆ Analisi dei criteri per i differenti livelli.
- L'ispezione dei cavalli.

e) AMMISSIONE AGLI ESAMI

• DA ASPIRANTE A CANDIDATO:

Dopo 12 mesi dal corso di formazione, previ:

- ◆ Idoneità al colloquio conclusivo del corso;
- ◆ Effettuazione di almeno n°8 affiancamenti in Cat. 1/2/3/4 con Giudici Nazionali;
- ◆ Frequenza di un corso di aggiornamento preliminare all'esame.

• DA CANDIDATO A GIUDICE NAZIONALE DI II CLASSE

- ◆ Due anni di operatività come Candidato;
- ◆ Aver effettuato n°8 Affiancamenti in Cat. 1/2/3/4/5, di cui almeno n°3 esercitazioni pratiche come specificato al punto 12a;
- ◆ Aver frequentato con risultato positivo un corso di Dressage a livello di base;
- ◆ Aver partecipato a un corso di aggiornamento preliminare all'esame.

• DALLA II CLASSE ALLA I CLASSE

- ◆ due anni di attività nel livello precedente, avendo giudicato abitualmente Cat. 3/4, ed avendo fatto parte di almeno n°8 Giurie di Cat.5 come secondo Giudice;
- ◆ Aver frequentato un corso di aggiornamento di Dressage;
- ◆ Aver frequentato il corso di aggiornamento cui è stato convocato, e superato il relativo esame con esito positivo.

TUTTI GLI ASSISTENTATI E LE CATEGORIE GIUDICATE DEVONO ESSERE DOCUMENTATI IN UN CARNET. (LIBRETTO DEL GIUDICE)

Art. 6. ESAMI

a) FINO ALLA II CLASSE:

I candidati dovranno superare un esame costituito da:

- Test scritto su regolamenti e tecnica equestre;
- Prove pratiche con binomi di livello adeguato;
- Colloquio relativo alle conoscenze necessarie;

b) RELATIVAMENTE AL PASSAGGIO ALLA I CLASSE:

- I candidati dovranno superare un esame costituito da: Test scritto su regolamenti e tecnica equestre;
- Colloquio relativo alle conoscenze necessarie;
- .

c) DISPOSIZIONI GENERALI

- Deve essere organizzato almeno un esame all'anno a seguito di un corso d'aggiornamento regionale.
- Su richiesta dei C.R. ed in via eccezionale saranno istituiti corsi d'aggiornamento regionali. (non



Settore Formazione Giudici C.N.U.G.

più di 2 all'anno per Regione, minimo 5 candidati)

- Alle domande di ammissione agli esami deve essere allegato il libretto del Giudice, che documenta:
 - ◆ curriculum degli affiancamenti;
 - ◆ Curriculum delle giurie effettuate (siglate dal Pres. di Giuria del concorso).

Art. 7. COMMISSIONI D'ESAME

I membri della Commissione d'esame, nel numero di tre, sono scelti dalla C.N.U.G. e nominati dal C.F. fra l'elenco dei docenti abilitati. Un membro potrà essere il docente del corso.

II PARTE^: **NORMATIVA**

Art. 8. OBBLIGHI DEI GIUDICI

I giudici devono ottemperare, pena la decadenza della nomina, agli obblighi previsti dal regolamento generale.

Art. 9. GIUDICI IN ATTIVITÀ

Sono quelli che ottemperano annualmente agli obblighi di cui al punto 8. Ciò verrà desunto da un censimento dei giudici in attività di servizio, con l'invio annuale alla F.I.S.E. (o al Comitato Regionale) del libretto del giudice. Ne conseguirà la riconferma automatica della qualifica, se il giudice risulterà in regola con quanto previsto.



Art. 10. DECADENZA DELLA QUALIFICA

Si veda in merito quanto previsto dagli Art. 16 - 17 del Regolamento generale.
Verrà stilato un elenco dei giudici non in attività di servizio.

Art. 11. ASPETTATIVA

Si veda in merito quanto previsto dal Art. 18 del Regolamento generale.
Il rientro nei ranghi operativi verrà attuato, dietro richiesta del giudice in aspettativa, dopo la frequenza ad un corso di aggiornamento e superamento del relativo colloquio.

Art. 12. SANZIONI

Eventuali violazioni alle norme del presente Regolamento dovranno essere segnalate alla C.N.U.G. che provvederà a prendere i provvedimenti che più riterrà opportuni dopo attenta valutazione di quanto sottoposto.

Art. 13. CORRELAZIONI LIVELLI/CATEGORIE

a) CANDIDATI:

- I candidati devono compiere almeno otto affiancamenti certificati, di cui almeno tre esercitazioni pratiche in cat. 3 e 4, con esito positivo, che dovranno essere obbligatoriamente programmate dalla C.N.U.G., in base al numero dei richiedenti. Le postazioni saranno predisposte dal C.O. (per gli affiancamenti non è previsto alcun rimborso spese);
- In caso di affiancamenti il giudizio del candidato Giudice non influisce sulla classifica;
- Il Presidente di Giuria è tenuto a redigere un breve rapporto alla C.N.U.G. circa le capacità dimostrate dai Candidati nel giudizio e nella gestione della gara;
- Le prove saranno certificate su appositi libretti;
- Con almeno un anno di attività, superate le prove di cui sopra, ed un corso di dressage di livello di base, i candidati saranno autorizzati a giudicare singolarmente le categorie 1, 2 e 3 (ai candidati Giudici abilitati sarà riconosciuto il rimborso spese).

b) GIUDICI NAZIONALI DI II CLASSE

- I Giudici Nazionali di II classe possono giudicare singolarmente le categorie 3 e 4.;
- possono fare parte della Giuria di Cat. 5, come Membri, dopo almeno un anno di attività e aver superato il corso di Dressage previsto al punto 13a;
- Non possono giudicare le Cat. 6.

c) GIUDICI NAZIONALI DI I CLASSE

- I Giudici Nazionali di I classe possono giudicare tutte le categorie;

N.B.1): In particolare, le Giurie delle cat. 6 devono essere composte da Giudici di I classe;

N.B.2): gli aspiranti candidati non svolgono attività giudicante.

N.B.3): in tutte le categorie ed in particolare nelle categorie con steeple (3 giorni) la Giuria è tenuta ad essere presente, nel suo insieme, dall'inizio al termine della manifestazione.

Art. 14. IL PRESIDENTE DI GIURIA

Si veda in merito quanto previsto dagli Art. 19-20-21 del Regolamento generale.

I compiti tecnici del Presidente di Giuria sono riportati nel Regolamento del Concorso Completo.

Art. 15. L'ISPETTORE

Per il Concorso Completo le attività dell'Ispettore sono completamente e tecnicamente diverse da



Settore Formazione Giudici C.N.U.G.

quelle del Presidente della terna Giudicante e le stesse sono descritte nel Regolamento Tecnico specifico del Concorso Completo.

L'Ispettore coopera con la Giuria e ne coordina l'attività nelle varie prove del Completo.

L'Ispettore sarà nominato di volta in volta dalla C.N.U.G..

I compiti tecnici dell'Ispettore sono riportati nel Regolamento del Concorso Completo.

Per ogni manifestazione agonistica nazionale, la C.N.U.G. dovrà, in tempo debito, e comunque almeno 60 giorni dall'inizio della manifestazione, nominarne l'Ispettore.

L'Ispettore potrà operare con questa qualifica fino al compimento del 70mo anno di età.

Art. 16. GIUDICI DI SALTO OSTACOLI E GIUDICI DI DRESSAGE

Per quanto riguarda l'eventuale impiego di tali Giudici esclusivamente nelle gare "One Day" di Concorso Completo nella sola funzione giudicante rispettivamente della prova di Salto Ostacoli e della prova di Dressage, si fa riferimento a quanto prescritto dal Regolamento del Concorso Completo.